COMUNE DI TERRALBA

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

In vigore dal 01.01.2019

	Zona categoria normale		
	Tariffe 2018	Tariffe 2019	
PUBBLI	CITÀ' ORDINARIA art.	12	
	-Annuale		
Fino a 1 mq	16,11	16,11	
Fino a 5,5 mq	17,10	17,10	
Da mq 5,5 a mq 8,5	25,65	25,65	
Oltre mq 8,5	34,20	34,20	
-Non superiore a tre mesi, per ogni	mese o frazione:		
Fino a 1 mq	1,61	1,61	
Fino a 5,5 mq	1,71	1,71	
Da mq 5,5 a mq 8.5	2,57	2,57	
Oltre mq 8,5	3,42	3,42	
PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMI	NOSA O ILLUMINATA:	(art. 7, comma 7;	
-Annuale			
Fino a 1 mq	32,23	32,23	
Fino a 5,5 mq	34,20	34,20	
Da mq 5,5 a mq 8.5	42,75	42,75	
Oltre mq 8,5	51,30	51,30	
-Non superiore a tre mesi, per ogni	mese o frazione:		
Fino a 1 mq	3,22	3,22	
Fino a 5,5 mq	3,42	3,42	
Da mq 5,5 a mq 8,5	4,28	4,28	
Oltre mq 8,5	5,13	5,13	
PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CO	N PANNELLI LUMINOS	I:	
Messaggi variabili o in forma interm	nittente o lampeggiante - a	rt. 14;	
Annuale			
Fino a 1 mq	49,58	49,58	
Superiore ad 1 mq	52,62	52,62	
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione (fino 1mq)	4,46	4,46	
Non sup.a tre mesi, per ogni mese o frazione(Sup. 1mq.)	5,26	5,26	

<u>Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'Impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.</u>

BBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APE OIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFE RETI RIFLETTENTI: (art. 14; indipendentemente dal num erficie adibita alla proiezione) in giorno 3,10 a pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tari BBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI - art. 15 ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq) 16,1 ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) 17,1 BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E S ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione 3,10 BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 muale Interna o ad 1 mq 16,1 o a 5.5 mq 17,1	ERTI AL P FTUATE S ero dei me	SU SCHERMI O
DIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFE RETI RIFLETTENTI: (art. 14; indipendentemente dal numerficie adibita alla proiezione) ai giorno 3,10 a pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tari BBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI - art. 15 ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq) 16,1 ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) 17,1 BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SI ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione 3,10 BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	FTUATE S ero dei me	SU SCHERMI O
BBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI - art. 15 ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq) 16,1 ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) 17,1 BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SI ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione 3,10 BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 Innuale Interna 16,1)	
BBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI - art. 15 ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq) ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SI ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 Inuale Interna o ad 1 mq 16,1	·	3,10
ogni periodo di 15 gg. o frazione(fino 1 mq) ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E Si ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nnuale Interna o ad 1 mq 16,1	ffa giornalie	ra è ridotta alla met
ogni periodo di 15 gg. o frazione(sup. 1mq) 17,1 BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI:(art. 15) ogni giorno o frazione 74,3 BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E Si ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 Innuale Interna o ad 1 mq 16,1		
BBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI: (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E Si ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 Innuale Interna o ad 1 mq 16,1	1	16,11
ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E Si ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	0	17,10
BBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E S ogni giorno o frazione 37,1 BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 Innuale Interna o ad 1 mq 16,1		
ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	7	74,37
BBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE; art ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	IMILI:(art	t. 15)
ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	8	37,18
ione BBLICITÀ SONORA (art. 15) ogni giorno o frazione BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1	. 15	
ogni giorno o frazione 9,30 BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1)	3,10
BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nnuale Interna o ad 1 mq 16,1		
BBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI; art. 13 nuale Interna o ad 1 mq 16,1)	9,30
o ad 1 mq 16,1		
1		
o a 5.5 mq 17,1	1	16,11
	0	17,10
nnuale Esterna		
o a 1 mq 16,1	1	16,11
o a mq 5,5	0	17,10
mq 5,5 a mq 8,5 25,6	5	25,65
re mq 8,5 34,2	0	34,20

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 13. per anno solare)						
Autoveicoli > q.li 30:	Tariffe 2018	Tariffe 2019				
senza rimorchio	89,24	89,24				
con rimorchio	178,49	178,49				
Autoveicoli < p.li 30:						
senza rimorchio	59,50	59,50				
con rimorchio	118,99	118,99				
Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie						
senza rimorchio	29,75	29,75				
con rimorchio	59,50	59,50				

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art.16)

- 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art.17)

- 1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio:

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- 1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)							
	Zona categoria normale						
	Tariffe 2018	Tariffe 2019	Tariffe 2018	Tariffe 2019			
PER OGNI FOGLIO Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%	cm. 7	0x100	cm. 100x140				
Per i primi dieci giorni	1,36	1,36	1,61	1,61			
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,41	0,41	0,49	0,49			
PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI							
Per i primi dieci giorni	2,41	2,41	2,41	2,41			
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,72	0,72	0,72	0,72			
PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI							
- Per i primi dieci giorni	3,21	3,21	3,21	3,21			
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,96	0,96	0,96	0,96			

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100%.

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 31,00 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art.21)

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.